

EBA/GL/2017/02

11/07/2017

Orientamenti definitivi

sull'interrelazione tra la sequenza di svalutazione e conversione a norma della BRRD e le disposizioni CRR/CRD

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 11/09/2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2017/02" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Titolo I - Oggetto e ambito d'applicazione

1. Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti riguardano l'interrelazione tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e quelle della direttiva 2014/59/UE ai fini della sequenza di svalutazione e di conversione. Gli orientamenti chiariscono tale interrelazione ai fini dell'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE, che disciplina la sequenza di svalutazione e conversione quando viene applicato lo strumento del bail-in. Gli orientamenti riguardano anche l'articolo 60 della direttiva 2014/59/UE sulla sequenza di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale nel momento in cui l'ente non è redditizio (*point of non-viability*, PONV). Ai fini dei presenti orientamenti, per "strumenti di capitale" s'intendono gli strumenti classificabili come elementi di capitale primario di classe 1 (CET1), strumenti aggiuntivi di classe 1 (AT1) o strumenti di classe 2 (T2) ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. L'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che gli Stati membri provvedono a che, nell'applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e conversione, fatte salve eventuali esclusioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, nel seguente ordine: elementi di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2, quindi il debito subordinato di altro tipo diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, dopodiché il resto delle passività ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.
3. L'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione ripartiscono equamente le perdite fra azioni o altri titoli di proprietà e passività ammissibili dello stesso rango, salvo quando esclusioni discrezionali derivanti dal bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE consentano una diversa imputazione delle perdite alle passività dello stesso rango. In questo caso, è possibile aumentare il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività ammissibili, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, a condizione che il livello di svalutazione e conversione sia conforme al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza (*no creditor worse off safeguard*, NCWO) previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.
4. Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, prima di applicare il potere di svalutazione o conversione ad altre passività ammissibili o passività di pari rango, le autorità di risoluzione convertono o svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 nonché di altre passività subordinate se tali passività non sono state già convertite e comprendono le condizioni seguenti: a) la riduzione del valore nominale dello strumento al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o ai

livelli dei fondi propri dell'ente oppure b) la conversione degli strumenti in azioni o in altri titoli di proprietà al verificarsi di un evento siffatto.

5. L'articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, qualora il valore nominale di uno strumento sia stato svalutato ma non azzerato conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo, le autorità di risoluzione rispettano la gerarchia dei creditori e applicano i poteri di svalutazione e di conversione all'ammontare residuo di tale capitale a norma del paragrafo 1. Inoltre, l'articolo 48, paragrafo 5, dispone che, quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga sostanzialmente non convertita in capitale o non svalutata, salvo disposizione contraria in base all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE.
6. Le disposizioni contenute nell'articolo 48, in particolare il primo paragrafo, creano una serie di interrelazioni tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE che devono essere chiarite. Nello specifico, tale interrelazione riguarda gli strumenti di capitale (in particolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2) ai fini della sequenza di svalutazione e conversione. I punti 69), 73) e 74) dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE definiscono tali strumenti come strumenti che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tuttavia specificare il trattamento applicabile agli strumenti della stessa classe o emissione, ma che ricadono in un altro regime ai fini del calcolo dei fondi propri dell'ente.

2. Ambito e livello d'applicazione

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di risoluzione quando applicano lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione o conversione di strumenti di capitale nel momento in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) della direttiva 2014/59/UE non è redditizio/a.

Titolo II – Orientamenti sul trattamento applicabile agli strumenti contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE ai fini della sequenza di svalutazione e conversione

8. Gli orientamenti di seguito riportati si riferiscono solamente all'interrelazione tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e quelle della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la sequenza di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in o del potere di conversione quando l'ente raggiunge il punto di insostenibilità economica (*point of non-viability*, PONV). Gli orientamenti non trattano altre interrelazioni tra le disposizioni della direttiva 2014/59/UE e quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

9. Detti orientamenti mirano a chiarire in che modo le autorità di risoluzione debbano tener conto delle caratteristiche contrattuali degli strumenti emessi dall'entità soggetta all'applicazione del bail-in o del potere di conversione quando raggiunge il punto di insostenibilità economica (PONV) che sono classificati come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in base al quadro definito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE nel determinare l'ordine della svalutazione o della conversione. In alcuni casi, tale quadro riconosce gli strumenti come strumenti di capitale ma, a causa di specifiche caratteristiche contrattuali, questi vengono totalmente o parzialmente esclusi dal calcolo dei "fondi propri". Le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che il trattamento degli strumenti nella stessa categoria relativa alla sequenza di svalutazione e conversione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, o all'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sia conforme alla gerarchia dei creditori nella procedura ordinaria di insolvenza.
10. **Orientamento 1:** quando applica lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione e conversione quando l'ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica (PONV), l'autorità di risoluzione dovrebbe riservare il medesimo trattamento agli strumenti di capitale appartenenti alla stessa categoria relativa alla sequenza stabilita dall'articolo 48 o dall'articolo 60 della direttiva BRRD e che, sulla base della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango, indipendentemente dalle rispettive altre caratteristiche o disposizioni contrattuali non attivate che disciplinano la svalutazione e la conversione. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione. Se un evento attivatore (*trigger*) contrattuale suscettibile di dare luogo alla svalutazione o alla conversione di uno strumento dovesse verificarsi precedentemente o simultaneamente all'applicazione di uno dei poteri, l'analisi della gerarchia dei creditori dovrebbe riflettere gli effetti di tale svalutazione o conversione.
11. **Orientamento 2:** nel determinare l'ordine e l'importo della svalutazione o della conversione, l'autorità di risoluzione dovrebbe applicare lo stesso trattamento a tutti gli strumenti ammissibili come fondi propri, conformemente alla parte 2 o alla parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal fatto che siano totalmente o parzialmente esclusi dal conteggio dei fondi propri di un ente. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione.
12. Di seguito sono riportate le linee guida concernenti le modalità di applicazione di tali orientamenti da parte delle autorità di risoluzione in casi particolari.

Applicazione dell'orientamento 1: gli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi che soddisfano pienamente le condizioni dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering di cui alla parte 10, titolo I, capo 2, del medesimo regolamento, aventi la stessa posizione nella gerarchia dei creditori, sono soggetti allo stesso trattamento ai fini della sequenza di svalutazione e conversione. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione.

13. Per poter essere inclusi a titolo di fondi propri, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 52 dispone che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono contenere disposizioni contrattuali secondo le quali, al verificarsi di un evento attivatore (*trigger*), l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1. Ai fini della presente disposizione, l'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede inoltre che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 siano convertiti quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 è inferiore o superiore al 5,125 %, se specificato nelle disposizioni che governano lo strumento. Le disposizioni dello strumento possono prevedere uno o più eventi attivatori (*trigger*) e devono precisare il rapporto della conversione e il limite sull'importo della conversione autorizzato oppure un intervallo all'interno del quale gli strumenti verranno convertiti in capitale primario di classe 1 [articolo 54, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013].
14. La direttiva 2006/48/CE non prevede la stessa condizione ai fini dell'ammissibilità degli strumenti come fondi propri.
15. Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (clausola *grandfathering* degli strumenti di capitale), gli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili al calcolo nei fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, anche se non soddisfano tutte le condizioni previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, gli strumenti soggetti alla clausola *grandfathering* che non prevedono l'evento attivatore contrattuale dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nei fondi propri conformemente ai limiti stabiliti dal regolamento.
16. Secondo l'orientamento 1 e per assicurare il rispetto della gerarchia dei creditori, l'autorità di risoluzione dovrebbe riservare il medesimo trattamento agli strumenti aggiuntivi di classe 1 che, sulla base della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango, ai fini della svalutazione e della conversione (salvo diversa indicazione della direttiva 2014/59/UE), senza che siano prese in considerazione altre differenze tra la capacità di assorbimento delle perdite di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 derivanti dalle rispettive clausole contrattuali. Pertanto, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o del potere di svalutazione o conversione nel momento in cui l'ente non è redditizio, l'autorità di risoluzione dovrebbe riservare lo stesso trattamento agli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli strumenti aggiuntivi di classe 1 soggetti alla clausola *grandfathering*.
17. Gli strumenti soggetti alla clausola *grandfathering* ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nei fondi propri conformemente ai limiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (parte 10, capo 2), secondo il quale tali elementi sono progressivamente esclusi dai fondi propri². Applicando sia l'orientamento 1 sia l'orientamento 2, nella sequenza della svalutazione e della conversione, gli elementi aggiuntivi di classe 1 conformi alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti soggetti alla clausola *grandfathering*, incluso qualsiasi importo gradualmente escluso dai fondi propri in ragione dei limiti di cui alla parte 10, capo 2, del

² Ai fini dei presenti orientamenti, tutti gli importi degli elementi calcolati come fondi propri secondo i limiti previsti nella parte 10, capo 2, del regolamento CRR sono soggetti allo stesso trattamento.

regolamento (UE) n. 575/2013 (in particolare l'articolo 486) dovrebbero essere soggetti allo stesso trattamento.

Applicazione dell'orientamento 2: gli strumenti di classe 2 nell'ambito del regime di ammortamento dovrebbero essere soggetti al medesimo trattamento riservato agli strumenti aggiuntivi di classe 2 inclusi a pieno titolo nei fondi propri.

18. Secondo il regime di ammortamento di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore di uno strumento di classe 2 che può essere incluso nei fondi propri è il relativo valore nominale ammortizzato, secondo il metodo delle quote costanti, negli ultimi 5 anni prima della scadenza. L'importo ammortizzato non è incluso nei fondi propri, anche se lo strumento di classe 2 è ammissibile ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel determinare l'ordine e l'importo della svalutazione o della conversione, l'autorità di risoluzione dovrebbe riservare lo stesso trattamento agli strumenti aggiuntivi di classe 1 inclusi nella stessa classe e non dovrebbe applicare un trattamento discriminatorio all'emissione degli stessi strumenti di classe 2.
19. L'importo ammortizzato degli strumenti di classe 2 dovrebbe altresì essere soggetto allo stesso trattamento dell'importo degli strumenti di classe 2 incluso nei fondi propri quando il regime di ammortamento è applicato a uno strumento soggetto alla clausola *grandfathering*. Nella fattispecie, applicando gli orientamenti 1 e 2 e in linea con la gerarchia dei creditori, l'importo nominale totale di uno strumento di classe 2 soggetto alla clausola *grandfathering* e sottoposto al regime di ammortamento dovrebbe essere trattato alla stregua degli strumenti di classe 2 di pari rango, onde determinare la sequenza e l'importo della svalutazione e della conversione.
20. Inoltre, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 dovrebbero essere soggetti al medesimo trattamento, indipendentemente dal fatto che siano interessati o meno dai limiti di cui all'articolo 486 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

21. I presenti orientamenti dovrebbero essere attuati da parte delle autorità di risoluzione competenti nell'ambito delle pratiche di risoluzione nazionali 6 mesi dopo la pubblicazione.